

N. R.G. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa tra:

_____ (C.F.), con il patrocinio del/degli avv. MANCINI MARCO BUGAMELLI
ANDREA (BGMNDR82A26A271I) VIA CAVALLOTTI 16 CAMERANO; , con domicilio eletto in
VIA CAVALLOTTI 16 CAMERANO presso il difensore avv. MANCINI MARCO

e

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE , rappresentato dall'/dagli avv. FLORI
FLORO, e con domicilio eletto in C/O INPS- P.ZZA CAVOUR 21 60100 ANCONA presso l'avv.
FLORI FLORO

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 303 2013 00005953 07 000

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente contesta l'avviso con i quali l'INPS gli ha chiesto il pagamento dei contributi (e relative
sanzioni) per alcun mensilità degli anni 2007-2012, in qualità di socio della
_____ & C, snc, previa iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.

L'opposizione deve essere accolta.

Si osserva infatti che, per quanto dedotto dallo stesso Istituto, tale iscrizione trova il suo fondamento
nella dichiarazione dei redditi della Società, la quale nel modello UNICO SP ha indicato (peraltro solo
per gli anni 2007 e 2008: v. doc. 2 INPS) che il ricorrente vi svolgeva la propria "attività prevalente".
Con assorbimento di ogni altra contestazione sollevata da quest'ultimo, si deve ritenere che tale
dichiarazione non sia comunque determinante, sia in quanto di valore meramente dichiarativo e come
tale emendabile (Cass. 1427/13; e nella fattispecie emendata, anche se dopo la contestazione
dell'Istituto: doc.4, 6 e 7 allegati al ricorso) e di contenuto consistentemente valutativo, sia in quanto

relativa solo ad uno dei requisiti richiesti all'art.1²⁰³ L662/96, sia in quanto (nel suo valore presuntivo) non è stata integrata (con onere dell'INPS, attore sostanziale) da altri elementi concordanti (art.2729₁ cc), laddove al contrario ne emergono di contrari.

I testi escussi infatti hanno concordemente riferito che il ricorrete ha cessato di fatto l'attività lavorativa nel maggio 2006, in corrispondenza con il pensionamento.

Non è significativa, infine, la percezione di “redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa” dichiarata dall'opponente (doc.1 INPS) in quanto plausibilmente relativa agli utili percepiti in qualità di socio, i quali non presuppongono la sua attività lavorativa (continuativa e prevalente) nella Snc.

Per tutto quanto sopra la domanda viene decisa come nel seguente dispositivo; le spese devono essere parzialmente compensate, considerato che gli avvisi opposti sono stati originati dalla infedeltà di alcune dichiarazioni in atti (doc.2 citato).

P.Q.M.

Il Giudice,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA non dovute le somme di cui all'avviso opposto
CONDANNA l'INPS, in favore dell'opponente, al pagamento dell'80% delle spese di lite che
liquida per l'intero in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese
forfettarie ed oltre accessori di legge.

Ancona, 01/04/2015

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata

(firma digitale stampata a margine)